



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, per l'anno 2014 dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.500 milioni di euro, da applicare con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno ai comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo la riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

VISTO l'articolo 1, comma 384, della legge 28 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013), che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono sempre riferite al Fondo di solidarietà comunale;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che per ciascun comune l'entità della riduzione, calcolata per abitante, non possa superare la misura massima del 250 per cento della media costituita dal rapporto tra le riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni rientranti nella stessa classe demografica di appartenenza, in ambito nazionale, di cui all'articolo 156 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 1, comma 380-ter della legge n. 228/2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 730, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, per l'anno 2014, ha determinato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'importo complessivo pari a euro 6.647.114.923,12 ed ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da emanarsi entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ovvero, in caso di mancato accordo, da emanarsi entro gli ulteriori 15 giorni successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 380-ter, lettera b), punto 1) prevede che tra i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale, è espressamente compreso quello relativo all'entità delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che i consumi intermedi, secondo quanto previsto dal sistema europeo dei conti nazionali (Sec 95) rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo produttivo, per cui occorre far riferimento alle voci SIOPE corrispondenti agli interventi "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime", "Prestazioni di servizi" e "Utilizzo di beni dei terzi" della spesa corrente dei comuni;

ACQUISITI dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati relativi alle spese per consumi intermedi sostenute dai comuni nel triennio 2010-2012, quali ultimi dati di pagamento rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) relativi ai comuni ricompresi nelle regioni a statuto ordinario nonché della Regione siciliana e della regione Sardegna;

DECRETA

Art.1

(Determinazione degli importi delle riduzioni)

1. Ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed in applicazione del disposto dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2014 le risorse finanziarie a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotte di un importo complessivo pari a 2.500 milioni di euro.

2. Per determinare la riduzione di risorse a carico di ciascun comune è preliminarmente individuata per ciascun ente la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, come desunte dai dati del sistema SIOPE.

3. La media triennale delle spese per consumi intermedi, individuata ai sensi del comma 2 è rettificata in attuazione a quanto disposto dal citato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui prevede che per ciascun comune l'entità della riduzione, calcolata per abitante, non possa superare la misura massima del 250 per cento della media costituita dal rapporto tra le riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni rientranti